

CONDIZIONI GENERALI PER LA TITOLARITA' DI CONTO HAM

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali (di seguito “Condizioni”), si applicano le definizioni seguenti:

- per “banche centrali (BC)” si intendono le BC dell'Eurosistema e le BC connesse a TARGET2;
- per “BC dell'Eurosistema” si intende la BCE o la BCN di uno Stato membro che ha adottato l'euro;
- per “BC fornitrici della SSP” si intendono la Banca d'Italia, la Banque de France e la Deutsche Bundesbank nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la SSP nell'interesse dell'Eurosistema;
- per “codice identificativo BIC (Business Identifier Code) si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362;
- per “conto HAM” si intende un conto detenuto presso la SSP nell'Home Accounting Module della Banca d'Italia, che consente di immettere e regolare ordini di pagamento verso conti HAM e verso conti PM;
- per “conto PM” si intende un conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel PM presso una BC dell'Eurosistema, necessario per consentire a tale partecipante a TARGET2 di:
 - a) immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2; e
 - b) regolare detti pagamenti attraverso la suddetta BC;
- per “deposito” si intende un'operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi overnight presso una BCN ad un tasso di deposito predeterminato;
- per “direttiva bancaria” si intende la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione);
- per “ente creditizio” si intende (a) un ente creditizio iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del Testo unico bancario o comunque operante in Italia ai sensi dell'articolo 16 dello stesso Testo unico ovvero incluso nell'elenco di cui all'articolo 2 della direttiva bancaria sottoposto alla vigilanza di un'autorità competente; oppure (b) un altro ente creditizio nel significato di cui all'articolo 123, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sia soggetto a controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità;
- per “evento di default” si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l'adempimento da parte del titolare di conto HAM degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto titolare e la Banca d'Italia, tra cui:
 - a) il mancato rispetto da parte del titolare di conto HAM di alcuno dei requisiti soggettivi di accesso di cui all'articolo 4;
 - b) l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del titolare di conto HAM;

- c) la proposizione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);
 - d) la dichiarazione scritta del titolare di conto HAM di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti;
 - e) la conclusione da parte del titolare di conto HAM di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;
 - f) il caso in cui il titolare di conto HAM è divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero è ritenuto tale dalla propria BC;
 - g) il caso in cui il saldo a credito del titolare di conto HAM sul proprio conto HAM ovvero tutti o una parte significativa dei beni del medesimo siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del titolare di conto HAM; il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o una dichiarazione pre-contrattuale resa dal titolare di conto HAM o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera; o
 - h) la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del titolare di conto HAM;
- per "fornitore dei servizi di rete" si intende l'impresa incaricata dal Consiglio direttivo della BCE di fornire le connessioni informatiche di rete necessarie al fine di immettere ordini di pagamento e di ricevere pagamenti in TARGET2;
 - per "giornata lavorativa" si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell'Appendice III;
 - per "messaggio di rete ICM" si intende l'informazione resa disponibile attraverso l'ICM;
 - per "modulo di raccolta dei dati statici" si intende il modulo predisposto dalla Banca d'Italia allo scopo di registrare i richiedenti dei servizi di TARGET2 ed eventuali modifiche in ordine alla fornitura di tali servizi;
 - per "Modulo di Informazione e Controllo (ICM)" si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conto HAM di ottenere informazioni on-line e di disporre ordini di pagamento;
 - per "ordine di trasferimento di liquidità" si intende un trasferimento di liquidità tra conti HAM o tra un conto HAM e un conto PM ;
 - per "operazioni di rifinanziamento marginale" si intendono le operazioni di rifinanziamento marginale a disposizione delle controparti dell'Eurosistema per ricevere credito overnight da una BC dell'Eurosistema ad un predeterminato tasso di rifinanziamento marginale;
 - per "ordine di pagamento" si intende un ordine di trasferimento di liquidità;
 - per "procedure di insolvenza" si intendono le procedure d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j) della direttiva sulla settlement finality;
 - per "SEE" si intende lo Spazio economico europeo, che comprende gli Stati membri dell'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;
 - per "Single Shared Platform (SSP)" si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BC fornitrici della SSP;
 - per "succursale" si intende una succursale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) del Testo unico bancario;

- per “specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (UDFS)” si intende la versione più aggiornata delle UDFS, vale a dire la documentazione tecnica che descrive in dettaglio le modalità attraverso cui un partecipante interagisce con TARGET2;
- per “TARGET2” si intende l'insieme di tutti i sistemi componenti di TARGET2 delle BC;
- per “TARGET2-Banca d'Italia” si intende il sistema componente di TARGET2 della Banca d'Italia;
- per “tasso di rifinanziamento marginale” si intende il tasso di interesse di volta in volta applicabile alle operazioni di rifinanziamento marginale;
- per “tasso sui depositi” si intende il tasso di interesse applicabile al deposito;
- per “Testo unico bancario” si intende il d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- per “Testo unico sulla finanza” si intende il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;
- per “titolare” si intende il soggetto che ha acceso con la Banca d'Italia un conto HAM e a nome del quale il conto stesso è stato intestato;

Articolo 2 – Appendici

1. Le appendici seguenti costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni:
 - Appendice I: Specifiche tecniche per l'elaborazione degli ordini di pagamento;
 - Appendice II: Procedure di Business continuity;
 - Appendice III: Giornata operativa;
 - Appendice IV: Tariffe.
2. In caso di conflitto o di difformità tra un'appendice e le presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.

Articolo 3 – Descrizione generale del conto HAM

1. Il conto HAM è istituito ed opera sulla base della SSP. L'Eurosistema specifica la configurazione tecnica e le caratteristiche della SSP. I servizi relativi alla SSP sono prestati dalle BC fornitrici della SSP a favore delle BC dell'Eurosistema, in virtù di specifici accordi contrattuali.
2. La Banca d'Italia è il fornitore del servizio di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BC fornitrici della SSP sono considerati atti ed omissioni della Banca d'Italia, per i quali essa risponde ai sensi dell'articolo 18 delle presenti Condizioni.
3. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti ed obblighi del titolare di conto HAM e della Banca d'Italia

REQUISITI DI TITOLARITA' DI CONTO HAM

Articolo 4 – Requisiti soggettivi

1. Il perfezionamento di un rapporto di conto HAM è consentito a enti creditizi insediati nel SEE non partecipanti direttamente al sistema di regolamento lordo Target2-Banca d'Italia.

Articolo 5 – Procedura di adesione

1. I soggetti che intendono avvalersi delle funzionalità previste dalla tecnologia SWIFT nello svolgimento del rapporto di conto HAM, devono:
 - a) installare, gestire, operare e monitorare l'infrastruttura informatica necessaria per connettersi al modulo HAM della SSP e per immettere in esso ordini di pagamento nonché garantire la sicurezza dell'infrastruttura stessa. A tal fine, i richiedenti possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva. In particolare, i richiedenti devono concludere un accordo col fornitore dei servizi di rete per ottenere la connessione e gli accessi necessari, conformemente alle specifiche tecniche contenute nell'Appendice I;
 - b) aver superato i collaudi richiesti da Banca d'Italia; e
 - c) presentare i moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla Banca d'Italia, debitamente compilati.

TITOLO III

OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 6– Obblighi della Banca d'Italia e del titolare di conto HAM

1. La Banca d'Italia offre i servizi descritti nel Titolo IV delle presenti Condizioni. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la Banca d'Italia utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.
2. I titolari di conto HAM sono tenuti a rimanere connessi alla SSP nelle giornate lavorative, individuate all'Appendice III.
3. I titolari dichiarano e garantiscono che l'adempimento degli obblighi assunti in base alle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.

Articolo 7 – Cooperazione e scambio d'informazioni

1. Nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nell'esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la Banca d'Italia e il titolare del conto HAM si attengono ai principi di correttezza e sono tenuti a scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l'adempimento dei propri obblighi, nonché per l'esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto.
2. La Banca d'Italia può inviare comunicazioni al titolare tramite messaggio di rete ICM - o mediante uno dei mezzi di comunicazione indicati all'art. 29, comma 1.
3. Il titolare è tenuto a presentare alla Banca d'Italia i moduli di raccolta dei dati statici di cui alla richiesta di adesione e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I partecipanti sono tenuti a verificare l'esatta corrispondenza tra le informazioni ad essi relative fornite alla Banca d'Italia e quelle immesse da quest'ultima nella SSP di TARGET2.

TITOLO IV GESTIONE DEI CONTI HAM

Articolo 8 – Apertura e gestione dei conti HAM

1. E' possibile aprire un solo conto HAM.
2. Sul conto HAM non sono ammessi saldi a debito.
3. I conti HAM sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, tranne che non vengano impiegati per detenere riserve obbligatorie minime. In tal caso, il calcolo e il pagamento del rendimento delle riserve obbligatorie minime detenute sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio (CE) n. 2531/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea e dal Regolamento BCE/2003/9 del 12 settembre 2003 sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.
4. Un conto HAM può essere utilizzato per il regolamento di ordini di pagamento verso e da altri conti HAM, nonché per regolare ordini di pagamento verso e da conti PM, secondo le modalità descritte all'Appendice I.
5. Il titolare può utilizzare l'ICM per ottenere informazioni sulla propria posizione di liquidità. La Banca d'Italia fornisce un estratto conto giornaliero a ciascun titolare che dispone delle funzionalità previste dalla tecnologia SWIFT e abbia optato per tale servizio.
6. La Banca d'Italia fornisce un estratto conto mensile delle movimentazioni effettuate sul conto al titolare e lo trasmette al titolare.

Articolo 9 – Accettazione e rigetto degli ordini di pagamento tramite canali telematici SWIFT

1. Gli ordini di pagamento immessi dal titolare o dall'eventuale comovimentatore, attraverso i canali telematici SWIFT, si considerano accettati dalla Banca d'Italia se:
 - a) il messaggio di pagamento rispetta le regole stabilite dal fornitore dei servizi di rete;
 - b) il messaggio di pagamento rispetta le regole relative al formato e supera il controllo di doppia immissione descritto nell'Appendice I.
2. La Banca d'Italia rigetta immediatamente qualunque ordine di pagamento che non soddisfi le condizioni di cui al comma 1. La Banca d'Italia informa il titolare e l'eventuale comovimentatore di qualunque rigetto di ordini di pagamento, come precisato nell'Appendice I.
3. La SSP determina la marcatura temporale per l'elaborazione di ordini di pagamento sulla base del momento in cui riceve e accetta l'ordine di pagamento.

Articolo 10 – Calendario

1. Il conto HAM è operativo nelle giornate lavorative di Target2 (cfr. Appendice III).

Articolo 11 – Lista di attesa

1. Le operazioni a debito del conto HAM sono inserite in una lista di attesa in caso di incapienza del conto e riproposte automaticamente al regolamento ogniqualvolta le disponibilità sul conto si incrementino.
2. Ai fini dell'acquisizione delle operazioni in lista di attesa fa fede l'orario risultante dall'applicazione informatica della SSP.

Articolo 12 – Irrevocabilità dei pagamenti

1. Le operazioni a debito del conto HAM, ivi comprese quelle disposte dall'eventuale comovimentatore di cui all'art. 14, sono irrevocabili dal momento del loro addebitamento nel conto suddetto.

Articolo 13 – Prenotazione del contante mediante canali telematici

1. Il titolare o l'eventuale comovimentatore possono vincolare la liquidità disponibile sul conto HAM tramite canali telematici SWIFT allo scopo di effettuare prelevamenti di contante mediante ordine di prelevamento.
2. In caso di malfunzionamento dei canali telematici utilizzati per disporre movimentazioni del conto HAM, il titolare o l'eventuale comovimentatore possono apporre modificare e rimuovere il vincolo di cui al presente articolo tramite l'inoltro della richiesta al tavolo operativo nazionale Target2, secondo le modalità indicate all'art. 29, comma 1.

Articolo 14 – Comovimentazione

1. Il titolare può conferire a un titolare di un conto PM che si avvale del fornitore dei servizi di rete (comovimentatore) il potere di disporre addebitamenti e di effettuare prelievi di contante e versamenti sul conto HAM (comovimentazione) tramite le funzionalità previste dalla tecnologia SWIFT e mediante le Filiali della Banca d'Italia, secondo le modalità stabilite in materia dalla Banca d'Italia.
2. L'efficacia nei confronti della Banca d'Italia del conferimento di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di apposite convenzioni tra il titolare e la Banca d'Italia e tra il soggetto al quale sia stato conferito il potere di cui al comma precedente e la Banca d'Italia.

TITOLO V

REQUISITI DI SICUREZZA E ASPETTI DI BUSINESS CONTINUITY

Articolo 15 – Procedure di business continuity

1. Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici l'operatività della SSP, si applicano le procedure di business continuity descritte all'Appendice II.

Articolo 16 – Requisiti di sicurezza nel caso in cui il titolare disponga delle funzionalità previste dalla tecnologia SWIFT

1. Il titolare pone in essere controlli di sicurezza adeguati a proteggere i propri sistemi dall'accesso e dall'uso non autorizzati. Il titolare è responsabile in via esclusiva per l'adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.
2. Il titolare informa la Banca d'Italia di qualunque evento che danneggia la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, ove opportuno, di incidenti che danneggiano la sicurezza dell'infrastruttura tecnica di terzi fornitori. La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni riguardanti l'incidente e, se necessario, richiede che il titolare adotti misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento del genere.
3. La Banca d'Italia può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi in capo a tutti i titolari o a quelli ritenuti problematici da parte della Banca d'Italia.

TITOLO VI

MODULO DI INFORMAZIONE E CONTROLLO

Articolo 17 – Uso del modulo ICM

1. Il modulo ICM consente al titolare di:
 - a) accedere a informazioni riguardanti il proprio conto e gestire la liquidità;
 - b) disporre ordini di pagamento.
2. Ulteriori dettagli di natura tecnica sull'ICM sono contenuti nell'Appendice I.

TITOLO VII REGIME DI RESPONSABILITÀ E PROBATORIO

Articolo 18 – Regime di responsabilità

1. Nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la Banca d'Italia e il titolare sono tenuti ad osservare reciprocamente, nei limiti della ragionevolezza, un generale dovere di diligenza.
2. La Banca d'Italia è responsabile nei confronti dei titolari di conto HAM nei casi di frode (che include ma non è limitata alla condotta dolosa) o colpa grave, per qualunque perdita derivante dall'operatività del modulo HAM. Nei casi di colpa ordinaria, la responsabilità della Banca d'Italia è limitata ai danni diretti causati al titolare, vale a dire l'ammontare dell'operazione in questione e/o la perdita dei relativi interessi, escluso qualunque danno indiretto.
3. La Banca d'Italia è esonerata da qualsiasi responsabilità, non dovuta a colpa grave, in caso di erroneo utilizzo dei mezzi di trasmissione, indicati all'art. 29, comma 1, o di inesattezza dei dati comunicati.
4. La Banca d'Italia è autorizzata a dar corso a qualunque operazione a valere sul conto HAM che sia stata disposta dal titolare o dall'eventuale comovimentatore a proprio nome attraverso l'uso di apparati fax o via PEC.
5. La Banca d'Italia non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica (inclusi a titolo meramente esemplificativo l'infrastruttura informatica della Banca d'Italia), programmi, dati, applicazioni o reti, se tale malfunzionamento o guasto si verifica nonostante la Banca d'Italia abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l'infrastruttura da malfunzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate (tali misure comprendono, a titolo meramente esemplificativo, l'avvio e la conclusione delle procedure di business continuity di cui all'Appendice II).
6. La Banca d'Italia non è responsabile:
 - a) nei limiti in cui il danno è causato dal titolare; o
 - b) se il danno deriva da eventi esterni che sfuggono al controllo che la Banca d'Italia

può ragionevolmente esercitare (forza maggiore).

7. La Banca d'Italia e il titolare adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo.
8. Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la Banca d'Italia può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della Banca d'Italia o rappresenta una prassi standard di mercato. L'obbligo della Banca d'Italia è limitato all'accuratezza nella selezione di tali terzi e nell'affidamento dell'incarico loro attribuito e la responsabilità della Banca d'Italia è limitata in modo corrispondente. Ai fini del presente comma, le BC fornitrici della SSP non sono considerate terzi.

Articolo 19 – Regime probatorio

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, tutti i pagamenti e i messaggi relativi all'elaborazione dei pagamenti, quali le conferme di addebito o accredito, o gli estratti-conto, tra la Banca d'Italia e il titolare che dispone delle funzionalità previste dalla tecnologia SWIFT, sono effettuati per il tramite del fornitore dei servizi di rete.
2. Le registrazioni in forma elettronica o scritta dei messaggi conservate dalla Banca d'Italia o dal fornitore dei servizi di rete sono accettate quale mezzo di prova dei pagamenti effettuati attraverso la Banca d'Italia. La versione memorizzata o stampata del messaggio originale del fornitore dei servizi di rete è accettata quale mezzo di prova, a prescindere dalla forma del messaggio originale.
3. In caso di guasto della connessione di un titolare al fornitore dei servizi di rete, il titolare ricorre ai mezzi alternativi di trasmissione dei messaggi di cui all'Appendice II. In tali casi, la versione memorizzata o stampata del messaggio prodotta dalla Banca d'Italia ha lo stesso valore probatorio del messaggio originale, a prescindere dalla sua forma.
4. La Banca d'Italia tiene registrazioni complete degli ordini di pagamento immessi e dei pagamenti ricevuti dai partecipanti per un periodo di 10 anni dal momento in cui tali ordini di pagamento sono immessi e i pagamenti sono ricevuti.
5. I libri contabili e i registri della Banca d'Italia (siano essi in forma cartacea, microfilm, microfiche, in forma elettronica o magnetica, in qualunque altra forma meccanicamente riproducibile o altro) sono accettati come mezzo di prova di qualunque obbligo del titolare e di qualunque fatto ed evento su cui le parti facciano affidamento.

TITOLO IX

INTERESSI, TARIFFE E RIMBORSI DI SPESA

Articolo 20 – Interessi

I conti HAM sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, tranne che

non vengano impiegati per detenere riserve obbligatorie minime. In tal caso, il calcolo e il pagamento del rendimento delle riserve obbligatorie minime detenute sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio (CE) n. 2531/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea e dal Regolamento BCE/2003/9 del 12 settembre 2003 sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.

Articolo 21 - Rimborsi di spesa, tariffe e commissioni

Il titolare è tenuto a corrispondere alla Banca d'Italia i rimborsi di spesa, tariffe e le altre commissioni e tariffe, calcolate nella misura e secondo le modalità stabilite nell'Appendice IV.

Articolo 22 - Estratto conto

La Banca d'Italia invia al titolare un estratto conto mensile le cui risultanze si intendono approvate se entro venti giorni dalla ricezione il titolare non abbia sollevato eccezioni,

TITOLO X

CESSAZIONE DEL RAPPORTO E CHIUSURA DEL CONTO HAM

Articolo 23– Durata e cessazione ordinaria del rapporto

1. Salvo quanto previsto dall'art. 24, il rapporto di conto HAM è a tempo indeterminato
2. Il titolare può recedere dal rapporto in conto HAM in qualunque momento con un preavviso di 14 giorni lavorativi, salvo che abbia concordato con la Banca d'Italia un preavviso di durata inferiore.
3. La Banca d'Italia può recedere in qualunque momento dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con il titolare un preavviso di durata diversa.
4. A seguito della cessazione ordinaria del rapporto, il conto HAM del titolare viene chiuso con le modalità indicate all'articolo 25.

Articolo 24 – Sospensione e cessazione straordinaria del rapporto

1. Il rapporto in conto HAM cessa ovvero è sospeso con effetto immediato e senza preavviso se si

verifica uno dei seguenti eventi di default:

- a) l'apertura di procedure d'insolvenza nei confronti del titolare;
- b) la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4.

Ai fini del presente comma, l'adozione di un'azione di risoluzione nel senso di cui alla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ nei confronti di un titolare di un conto HAM non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.

2. La Banca d'Italia può decidere di disporre la cessazione o la sospensione senza preavviso del rapporto se:
 - a) si verificano uno o più eventi di default (diversi da quelli di cui al comma 1);
 - b) il titolare compie una grave violazione delle presenti Condizioni;
 - c) il titolare non adempie alcuno degli obblighi assunti nei confronti della Banca d'Italia.
3. Nell'esercizio del potere discrezionale di cui al comma 2, la Banca d'Italia tiene conto, fra le altre cose, della gravità dell'evento di default o degli eventi menzionati alle lettere da a) a c).
4. A seguito della cessazione straordinaria del rapporto la Banca d'Italia non accetta nessun nuovo ordine di pagamento da parte del titolare. Gli ordini di pagamento in lista d'attesa o nuovi ordini di pagamento a favore del titolare sono rinviati al mittente.
5. A seguito della cessazione straordinaria del rapporto, il conto HAM del titolare è chiuso conformemente all'articolo 25.
6. Se i titolari di conto HAM sono sospesi, in base a presupposti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), tutti i suoi pagamenti in entrata e in uscita sono accantonati ed immessi nella entry disposition solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla BC dei titolari di conto HAM sospesi.
7. Se i titolari di conto HAM sono sospesi in base ai presupposti di cui al comma 1, lettera a), tutti gli ordini di pagamento in uscita di quel titolare di conto HAM sono elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei propri rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del titolare di conto HAM, o in conformità ad una decisione esecutiva di un'autorità competente o un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Tutti i pagamenti in entrata devono essere elaborati in conformità con il comma 6.

Articolo 25 – Chiusura dei conti HAM

1. Al momento della cessazione del rapporto in conto HAM ai sensi dell'articolo 23 o 24, la Banca d'Italia chiude il relativo conto HAM, dopo avere:

¹ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

- a) regolato o rinviato al mittente tutti gli ordini di pagamento in lista d'attesa; e
- b) esercitato i propri diritti di pegno e compensazione di cui all'articolo 26.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Diritti di pegno e compensazione della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia è titolare di un pegno sui saldi a credito presenti e futuri dei conti HAM del titolare, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.
2. La Banca d'Italia ha il diritto di cui al comma 1 anche se i propri diritti sono condizionati o non ancora esigibili.
3. Il titolare, agendo in qualità di titolare di un conto HAM, riconosce la costituzione di un pegno a favore della Banca d'Italia, presso la quale quel conto è stato aperto; tale riconoscimento vale come consegna alla Banca d'Italia dei beni costituiti in pegno, ai sensi della legge italiana. Qualunque somma versata su un conto HAM il cui saldo sia costituito in pegno, per il solo fatto di essere versata, è vincolata irrevocabilmente e senza alcun limite, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi del titolare.
4. Al verificarsi di:
 - a) un evento di default di cui al precedente articolo 24, comma 1,
 - b) ovvero di qualunque altro evento di default o di cui al precedente articolo 24, comma 2 che ha determinato la cessazione del rapporto di conto HAM, a prescindere dall'avvio di una procedura d'insolvenza nei confronti del titolare e nonostante ogni cessione, sequestro di qualsiasi natura, o atto di disposizione dei diritti del titolare, o ad essi relativo, tutti gli obblighi del titolare divengono automaticamente e immediatamente esigibili, senza preavviso e senza la necessità di un'approvazione preliminare da parte di un'autorità. Inoltre, i debiti reciproci del titolare e della Banca d'Italia sono automaticamente compensati fra loro e la parte in debito per l'importo maggiore corrisponde all'altra la differenza tra gli importi rispettivamente dovuti.
5. La Banca d'Italia dà prontamente avviso al titolare di qualunque compensazione operata ai sensi del comma 4 una volta che tale compensazione ha avuto luogo.
6. La Banca d'Italia può, senza preavviso, addebitare sul conto HAM qualunque somma dal titolare dovuta alla Banca d'Italia in dipendenza del rapporto giuridico tra di essi intercorrente.

Articolo 27 – Riservatezza

1. La Banca d'Italia tiene riservate tutte le informazioni sensibili o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo, riferibili al titolare,

salvo che il titolare abbia acconsentito per iscritto alla loro rivelazione ovvero tale rivelazione a terzi sia consentita o imposta da disposizioni di legge o di regolamento.

2. In deroga al comma 1, il titolare acconsente a che la Banca d'Italia comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il titolare, acquisite in occasione dell'attività nel modulo HAM di TARGET2 ad a) altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-Banca d'Italia, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2 o per il monitoraggio dell'esposizione del partecipante o del suo gruppo; b) altre BC al fine di condurre le analisi necessarie per operazioni di mercato, funzioni di politica monetaria, stabilità finanziaria o integrazione finanziaria; o c) alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, BC incluse, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La Banca d'Italia non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.
3. In deroga al comma 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il titolare, la Banca d'Italia può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il titolare, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.
4. Il titolare assicura che qualunque terzo al quale dia in outsourcing, deleghi o attribuisca in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
4. La Banca d'Italia è autorizzata, per il regolamento degli ordini di pagamento, ad elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete.
5. A seguito della cessazione del rapporto in conto HAM ai sensi degli artt. 24 e 25, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimangono in vigore per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della cessazione.

Articolo 28 – Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro e questioni connesse

1. Il titolare si presume a conoscenza di e deve rispettare tutti gli obblighi a suo carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari *proliferation-sensitive* e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all'adozione di misure appropriate relative a qualunque pagamento addebitato o accreditato sul rispettivo conto HAM. Il titolare, prima di concludere il contratto con il fornitore dei servizi di rete qualora se ne avvalga, ha l'onere di informarsi presso quest'ultimo sulle regole concernenti il recupero dei dati.

Articolo 29 – Comunicazioni

1. Salvo che sia altrimenti disposto, tutte le comunicazioni previste nelle presenti Condizioni sono inviate per lettera raccomandata, telefax o via PEC.
2. Le comunicazioni dirette alla Banca d'Italia sono inviate alla Filiale della Banca d'Italia alla quale il titolare ha trasmesso la richiesta di adesione al conto HAM. Le comunicazioni dirette al titolare sono inviate all'indirizzo, numero di fax ovvero all'indirizzo BIC o PEC, così come specificati nella lettera-contratto per il conto HAM.
3. Le eventuali modifiche degli indirizzi di cui al comma precedente saranno comunicate da parte della Banca d'Italia o del titolare a mezzo lettera raccomandata o via PEC.
4. Tutte le comunicazioni sono effettuate in italiano e/o inglese.
5. Il titolare è vincolato dai moduli di raccolta dei dati statici, di cui all'art. 5 lettera c) compilati e sottoscritti dal medesimo, che sono stati presentati conformemente a quelli predisposti dalla Banca d'Italia e che quest'ultima ritiene ragionevolmente di aver ricevuto dal titolare, dai suoi dipendenti o delegati.

Articolo 30 – Rapporto con il fornitore dei servizi di rete per i titolari che dispongono delle funzionalità previste dalla tecnologia SWIFT

1. Ai fini delle presenti Condizioni, il fornitore dei servizi di rete è la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL (SWIFT), con sede legale in Avenue Adèle 1, 1310 La Hulpe, Belgio. Ciascun titolare conclude un accordo separato con SWIFT relativo ai servizi da questo ultimo forniti per l'utilizzo del conto HAM. Il rapporto giuridico che intercorre tra un titolare e SWIFT è disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni di SWIFT.
2. Il titolare che si avvale delle funzionalità previste dalla tecnologia SWIFT deve partecipare ai CUG di TARGET2, come indicato dalle BC fornitrici della SSP che agiscono in qualità di SWIFT service administrator per la SSP. L'ammissione di un partecipante in un CUG di TARGET2 e l'esclusione da esso ha effetto una volta che ne sia data comunicazione a SWIFT dallo SWIFT service administrator.
3. I titolari devono conformarsi al SWIFT Service Profile di TARGET2, reso disponibile dalla Banca d'Italia.
4. I servizi che SWIFT deve fornire non fanno parte dei servizi che devono essere offerti dalla Banca d'Italia con riguardo alla SSP.
5. La Banca d'Italia non è responsabile per gli atti, errori od omissioni di SWIFT (inclusi quelli dei suoi amministratori, del suo personale e suoi subcontraenti) quale fornitore dei servizi SWIFT, o per qualunque atto, errore od omissione dei fornitori di rete selezionati dai titolari per accedere alla rete SWIFT.

Articolo 31 – Procedura di modifica

1. La Banca d'Italia può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, comprese le appendici. Le modifiche alle presenti Condizioni, comprese le appendici, sono

comunicate al titolare mediante PEC o lettera raccomandata. Le modifiche si intendono accettate salvo che il titolare vi si opponga espressamente entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. Nel caso in cui il titolare si opponga alla modifica, la Banca d'Italia può far cessare immediatamente il rapporto di conto HAM e chiudere il relativo conto HAM.

Articolo 32 – Diritti dei terzi

1. Tutti i diritti, interessi, obblighi, responsabilità e pretese derivanti dalle o relativi alle presenti Condizioni non possono essere trasferiti, costituiti in pegno o ceduti dal titolare a terzi senza il consenso scritto della Banca d'Italia.
2. Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla Banca d'Italia e dal titolare.

Articolo 33 – Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento

1. Il rapporto bilaterale che intercorre tra la Banca d'Italia e il titolare è soggetto alla legge italiana.
2. Fatta salva la competenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, qualunque controversia derivante da questioni connesse al rapporto di cui al comma 1 è attribuito alla competenza del tribunale di Roma.
3. Il luogo dell'adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la Banca d'Italia e il titolare è la sede della Banca d'Italia in Roma, Via Nazionale 91.

Articolo 34 – Scindibilità

1. L'invalidità di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l'applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse.

Articolo 35 – Entrata in vigore e cogenza

Le presenti Condizioni hanno effetto, nei confronti del titolare, a partire dalla data in cui la Banca d'Italia accetta la richiesta di apertura del conto HAM presentata dal titolare, redatta in conformità al modello predisposto dalla Banca d'Italia, ovvero dalla diversa data indicata dalla Banca d'Italia nella lettera di accettazione della richiesta di partecipazione.

SPECIFICHE TECNICHE PER L'ELABORAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO

In aggiunta alle disposizioni delle presenti Condizioni, all'elaborazione degli ordini di pagamento si applicano le regole seguenti.

1. Requisiti tecnici per la partecipazione al Modulo HAM della SSP relativi all'infrastruttura, alla rete e ai formati

- 1) TARGET2 utilizza i servizi SWIFT per lo scambio di messaggi. Conseguentemente, ciascun titolare di conto HAM che intenda avvalersi di SWIFT necessita di una connessione al Secure IP Network di SWIFT. Il conto HAM è identificato da un codice SWIFT (SWIFT BIC) a 8 - o 11 - caratteri. Per potere essere titolare di conto HAM avvalendosi della tecnologia SWIFT, l'operatore deve superare una serie di test per dimostrare la propria competenza tecnica e operativa.
- 2) Per l'immissione di ordini di pagamento e lo scambio di messaggi di pagamento nell'HAM, si utilizza il servizio SWIFTNet FIN V-Shape. A tal fine è istituito un gruppo ristretto di utenti SWIFT (SWIFT Closed User Group, CUG). Gli ordini di pagamento nell'ambito di tale CUG sono direttamente indirizzati al destinatario, digitando il suo codice BIC nell'intestazione del messaggio SWIFTNet FIN.
- 3) Per i servizi di informazione e controllo possono essere utilizzati i seguenti servizi SWIFTNet:
 - a) SWIFTNet InterAct;
 - b) SWIFTNet FileAct; e/o
 - c) SWIFTNet Browse.
- 4) La sicurezza dello scambio di messaggi si fonda esclusivamente sul servizio Public Key Infrastructure (PKI) di SWIFT. Informazioni sul servizio PKI sono disponibili nella documentazione fornita da SWIFT.

2. Tipologie di messaggi di pagamento

Sono elaborate le seguenti tipologie di messaggio SWIFTNet FIN/di sistema SWIFT:

Tipo di	Tipo di uso	Descrizione
MT 202	Obbligatorio	Pagamento interbancario
MT 900	Facoltativo	Conferma di addebito

MT 910	Facoltativo	Conferma di accredito
MT 940/950	Facoltativo	Estratto conto (al cliente)

- 1) All'atto della registrazione presso il modulo HAM della SSP, i titolari, che si avvalgono delle funzionalità previste dalla tecnologia SWIFT dichiarano quali tipi di messaggio facoltativo intendono utilizzare.
- 2) Gli operatori devono rispettare la struttura del messaggio SWIFT e le specifiche dei campi come definite nella documentazione SWIFT e nelle restrizioni previste per TARGET2 come descritte nel capitolo 14.1.2.2 delle specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (User Detailed Functional Specifications, UDFS), libro 2.
- 3) Il contenuto dei campi è validato a livello di SSP in conformità dei requisiti dell'UDFS. I partecipanti possono concordare tra loro regole specifiche riguardanti il contenuto dei campi. Tuttavia, la SSP non effettua controlli specifici sul rispetto di tali regole da parte dei partecipanti.

3. Verifica di doppia immissione

- 1) Tutti gli ordini di pagamento sono soggetti a una verifica di doppia immissione, il cui obiettivo è quello di rigettare gli ordini di pagamento immessi per errore più di una volta.
- 2) Sono sottoposti a verifica i seguenti campi dei diversi tipi di messaggio SWIFT:

Descrizione	Parte del messaggio	Campo
Mittente	Basic Header	Indirizzo LT
Numero di riferimento della transazione (TRN)	Text block	:20
Data di regolamento	Text block	:32A (primi 6 caratteri)

- 3) Se tutti i campi descritti nel sottoparagrafo 2 relativi a un nuovo ordine di pagamento sono identici a quelli relativi a un ordine di pagamento precedentemente accettato, il nuovo ordine di pagamento è rinviato al mittente.

4. Codici d'errore

Se un ordine di pagamento è rigettato, il titolare che lo ha disposto riceve una notifica d'insuccesso che indica il motivo del rigetto utilizzando codici d'errore. I codici d'errore sono definiti al Capitolo 14.3.2 dell'UDFS, libro 2.

5. Regolamento degli ordini di pagamento in lista d'attesa

1. Gli ordini di pagamento presenti nella lista d'attesa sono regolati su base continua.
2. Tutti gli ordini di pagamento hanno la medesima priorità, ad eccezione dei prelievi di contante, che hanno priorità automatica sulle altre operazioni.
3. La Banca d'Italia determina gli orari e le modalità di funzionamento della lista di attesa e del meccanismo di riproposizione automatica.
4. Su richiesta del titolare, che si avvale delle funzionalità previste dalla tecnologia **SWIFT**, ovvero del suo eventuale comovimentatore di cui all'art. 15 delle presenti Condizioni, se questi ha disposto le operazioni, la Banca d'Italia può, via ICM:
 - modificare l'ordinamento nella lista d'attesa;
 - cancellare dalla lista di attesa – con le modalità stabilite dalla Banca medesima - le operazioni a debito del conto HAM acquisite in lista e non ancora regolate nel conto.

6. Uso dell'ICM

1. L'ICM può essere utilizzato per ottenere informazioni e gestire liquidità. Il Secure IP Network (SIPN) di SWIFT costituisce la sottostante rete tecnica di comunicazione per lo scambio d'informazioni e l'attivazione delle misure di controllo.
2. Fatta eccezione per le informazioni relative ai dati statici, l'ICM consente la consultazione dei soli dati relativi alla giornata lavorativa in corso. Le finestre di dialogo sono predisposte solo in lingua inglese.
3. Le informazioni sono fornite nella modalità "pull", sono in altre parole rilasciate su richiesta del singolo partecipante.
4. L'ICM è utilizzabile secondo le seguenti modalità:
 - modalità applicazione-applicazione (A2A). Nella A2A, le informazioni e i messaggi sono trasferiti tra l'HAM e l'applicazione interna del titolare che pertanto deve assicurare la disponibilità di un'applicazione appropriata da utilizzare per lo scambio di messaggi XML (richieste e risposte) con l'ICM attraverso un'interfaccia standardizzata. Ulteriori dettagli sono contenuti nel manuale per gli utenti dell'ICM e nel libro 4 dell'UDFS.
 - modalità utente-applicazione (U2A). La modalità U2A permette una comunicazione diretta tra un titolare e l'ICM. Le informazioni sono esposte in un browser operante su un sistema PC (SWIFT Alliance WebStation o su un'altra interfaccia, a seconda di quanto sia richiesto da SWIFT). Per l'accesso in modalità U2A l'infrastruttura IT deve essere in grado di gestire cookies e JavaScript. Ulteriori dettagli nel manuale gli utenti dell'ICM.
5. Ciascun titolare deve avere almeno una SWIFT Alliance WebStation o un'altra interfaccia, a seconda di quanto sia richiesto da SWIFT, per accedere all'ICM in modalità U2A.
6. I diritti d'accesso all'ICM sono concessi mediante l'utilizzo del "Role Based Access Control" di SWIFT. Il servizio "Non Repudiation of emission" di SWIFT (NRE), che può essere utilizzato dai

partecipanti, permette al destinatario di un messaggio XML di provare che tale messaggio non è stato alterato.

7. I titolari possono usare l'ICM anche per effettuare ordini di trasferimento di liquidità verso altri conti HAM o conti PM.

7. UDSF e manuale per gli utenti dell'ICM

Ulteriori dettagli ed esempi esplicativi delle regole di cui sopra sono contenuti nelle UDFS e nel manuale per gli utenti dell'ICM, come di volta in volta modificati e pubblicati in inglese sul sito Internet della BCE .

PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY

1. Disposizioni generali

1. La presente appendice definisce gli accordi tra la Banca d'Italia e i titolari di conto HAM, nel caso in cui uno o più componenti della SSP o la rete di telecomunicazione siano affetti da malfunzionamenti o danneggiati da eventi esterni di natura straordinaria.
2. Nella presente appendice, tutti i riferimenti ad orari specifici devono intendersi riferiti all'ora locale presso la sede della BCE, cioè all'ora locale dell'Europa centrale (CET²).

2. Procedure di business continuity

1. Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria e/o vi sia un guasto della SSP o della rete di telecomunicazione tali da incidere sulla normale operatività di TARGET2, la Banca d'Italia è legittimata ad adottare procedure di business continuity.
2. Le principali procedure di business continuity disponibili in TARGET2 per i titolari di conto HAM sono le seguenti:
 - a) trasferimento dell'operatività della SSP su un sito alternativo;
 - b) modifica degli orari di operatività della SSP
3. La Banca d'Italia ha piena discrezionalità nel decidere se attivare procedure di business continuity.

3. Comunicazione di incidente

- a) Le informazioni riguardanti un guasto della SSP e/o un evento esterno di natura straordinaria sono comunicate attraverso i canali di comunicazione domestici e l'ICM. In particolare, le comunicazioni includono le seguenti informazioni:
 - a) descrizione dell'evento;
 - b) ritardo previsto nell'elaborazione (se noto);
 - c) informazioni sulle misure già adottate; e
 - d) consigli agli operatori.
- b) Inoltre, la Banca d'Italia può rendere noti ai partecipanti altri eventi, in atto o previsti, capaci di

² L'ora CET tiene conto del cambio d'orario estivo dell'Europa centrale.

incidere sulla normale operatività di TARGET2.

4. Trasferimento dell'operatività della SSP su un sito alternativo

1. Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui al paragrafo 2, punto 1, l'operatività della SSP potrebbe essere trasferita su un sito alternativo, nell'ambito della stessa o di un'altra regione.
2. Nel caso in cui l'operatività della SSP sia trasferita da una regione (Regione 1) a un'altra regione (Regione 2), i titolari di conto faranno tutto quanto nelle loro possibilità per riconciliare le loro posizioni con quelle esistenti al momento in cui si è verificato il guasto o l'evento esterno di natura straordinaria e forniranno alla Banca d'Italia tutte le informazioni rilevanti a tale fine.

5. Modifica degli orari di operatività

1. L'elaborazione diurna di TARGET2 può essere estesa o l'apertura di una nuova giornata lavorativa può essere ritardata. Durante il periodo di estensione dell'operatività di TARGET2, gli ordini di pagamento sono elaborati in conformità alle Condizioni, fatte salve le modifiche contenute nella presente appendice.
2. L'elaborazione diurna può essere estesa e l'orario di chiusura può essere conseguentemente posticipato, se un guasto della SSP si è verificato nel corso della giornata ma è stato riparato prima delle ore 18.00. Tale posticipo dell'orario di chiusura in circostanze normali non eccede le due ore ed è annunciato ai titolari il prima possibile. Una volta che tale posticipo è stato annunciato non può più essere revocato.
3. L'orario di chiusura è posticipato nei casi in cui il guasto alla SSP si sia verificato prima delle ore 18.00 e non sia stato riparato entro le ore 18.00. La Banca d'Italia comunica immediatamente ai titolari il posticipo dell'orario di chiusura.
4. Non appena il guasto alla SSP è stato riparato, si procede nel modo seguente:
 - a) La Banca d'Italia cerca di regolare tutti i pagamenti in lista d'attesa entro un'ora; tale termine è ridotto a 30 minuti nel caso in cui un guasto alla SSP si verifichi alle ore 17.30 o più tardi (nei casi di guasto della SSP in atto alle ore 18.00).
 - b) I saldi finali dei titolari sono determinati entro un'ora; tale termine è ridotto a 30 minuti nel caso in cui un guasto alla SSP si verifichi alle ore 17.30 o più tardi, nei casi di guasto della SSP in atto alle ore 18.00.
 - c) Al cut-off time per i pagamenti interbancari, prendono avvio le procedure di fine giornata, incluso il ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale dell'Eurosistema.

6. Guasti connessi ai titolari di conto

HAM

- a) Nel caso in cui un titolare di conto HAM abbia un problema che gli impedisca di regolare pagamenti in TARGET2, sarà sua responsabilità risolvere il problema. In particolare, il titolare può adottare misure interne o la funzionalità ICM.
- b) Se le misure di cui alla lettera a) sono esaurite o insufficienti, il partecipante può richiedere l'assistenza della Banca d'Italia. Le richieste devono essere effettuate inviando apposito telefax debitamente sottoscritto da un dipendente a ciò autorizzato alla Banca d'Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti – indirizzo telefax: +39.06.4792.3757 oppure +39.06.4792.5148.

GIORNATA OPERATIVA

1. TARGET2 è operativo tutti i giorni di calendario, ad eccezione dei sabati e delle domeniche e dei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), 1° maggio, giorno di Natale e 26 dicembre.
2. L'orario di riferimento per il sistema è l'ora locale presso la sede della BCE, ossia l'ora CET.
3. La giornata lavorativa in corso si apre la sera della giornata lavorativa precedente e segue il seguente schema:

Ora	Descrizione
6.45 - 7.00	Attività propedeutiche all'operatività diurna*
7.00 - 18.00	Elaborazione diurna
17.00	Cut-off time per i pagamenti per conto della clientela (vale a dire pagamenti disposti da e/o a favore di un soggetto che non è un partecipante diretto o indiretto, così come identificati nel sistema mediante l'utilizzo di un messaggio)
18.00	Cut-off time per i pagamenti interbancari (vale a dire pagamenti diversi dai pagamenti disposti dalla clientela)
18.00 – 18.45 **	Elaborazione di fine giornata
18.15 **	Cut-off time generale per il ricorso a operazioni su iniziativa delle controparti
(subito dopo) 18.30 ***	Momento a partire dal quale i dati per l'aggiornamento dei sistemi di contabilità sono a disposizione delle BC
18.45 - 19.30 ***	Elaborazione di avvio giornata (nuova giornata lavorativa)
19.00 *** - 19.30 **	Fornitura di liquidità sui conti PM
19.30 ***	Messaggio di "avvio della procedura" e regolamento degli ordini automatici per il trasferimento di liquidità dai conti PM al/i sottoconto/i/conto tecnico (regolamento correlato ai sistemi ancillari)
19.30 *** - 22.00	Esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM per la procedura di regolamento 6 in tempo reale; esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM prima che il sistema ancillare invii il messaggio di "inizio ciclo" per la procedura di regolamento 6 interfacciata; regolamento di operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura 6 di regolamento in tempo
22.00 - 1.00	Periodo di manutenzione tecnica

1.00 - 7.00	Procedura di regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento dei sistemi ancillari 6 in tempo reale e 6 interfacciata)
-------------	--

- * Per operatività diurna si intende l'elaborazione diurna e quella di fine giornata.
 - ** Si conclude 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.
 - *** Ha inizio 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.
4. Gli orari di operatività possono essere modificati nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 5 dell'Appendice II.

TARIFFE

SCHEMATARIFFARIO

Per i conti HAM lo schema tariffario prevede:

- un **canone mensile** pari a 100 euro;
- una **tariffa fissa** pari a 1 euro per ciascuna scritturazione di addebito del conto HAM.

Il canone non è restituito dalla Banca d'Italia per la parte del mese non fruita in caso di chiusura del conto HAM nel corso del mese

FATTURAZIONE

Il titolare di conto HAM riceve la nota di pagamento relativa al mese precedente che riporta le tariffe che devono essere corrisposte, non oltre la nona giornata lavorativa del mese successivo. Il pagamento è effettuato non oltre la quattordicesima giornata lavorativa del mese suddetto sul conto detenuto dalla Banca d'Italia nella SSP di TARGET2 identificato dal codice BIC BITAITRRXXX ed è addebitato sul conto HAM.

Allegato 2

Spett.le Banca
d'Italia Filiale di

.....

Oggetto: Elenco dei dipendenti autorizzati alle procedure di contingency.

Il/la.....

.....

....., con sede legale

in.....

.....

.....;

(Stato)

(Città)

(Indirizzo)

codice BIC:

codice identificativo:.....,

legalmente rappresentat... da

.....

.....,

- comunica i nominativi e trasmette gli specimen delle firme dei dipendenti autorizzati a richiedere alla Banca d'Italia l'attivazione delle misure di contingency di cui all'Appendice II, paragrafo 6 lettera b) del presente Contratto.

Nominativo	Luogo e data di nascita	Codice fiscale (facoltativo)	Qualifica	Firma

Con la presente comunicazione, si rende altresì noto il numero di telefono per la ricezione delle informazioni in caso di elaborazione in contingency

..... (3)

(Unità competente)

(prefisso internazionale).....

(indicativo dello Stato)..... (indicativo della località)(n° di telefono)

In fede.

.....

³ Specificare per esteso il nome della unità organizzativa competente (es. Dipartimento, Servizio, Divisione, ecc.).

.....
(firma del legale rappresentante)